

Open Access e legislazione vigente – Linee guida

Rosaria Deluca, Silvia Giannini
Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione "A. Faedo"
[rosaria.deluca, silvia.giannini]@isti.cnr.it

I prodotti della ricerca, concepiti e pubblicati al di fuori dei progetti finanziati dalla Comunità Europea devono seguire le indicazioni previste dalla legge italiana sull'Open Access n. 112 del 7 ottobre 2013.

La legge deriva dalla conversione del decreto DL. 8 agosto 2013 n. 91 *"recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo"*.

Il testo completo della legge è consultabile all'indirizzo

<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013;91>

La legge è considerata un'applicazione ancora molto parziale della Raccomandazione della UE. La norma è obbligatoria e vincolante, pur nel rispetto dell'autonomia dei *"soggetti pubblici preposti all'erogazione o alla gestione dei finanziamenti della ricerca scientifica"*. Si rivolge non solo ai soggetti finanziati ma anche ai finanziatori (ad es. al MIUR e alla sua attività di finanziamento della ricerca di università ed enti) che potranno comunque adeguare gli obblighi alle proprie esigenze e specificità.

L'espressione "articolo" è da interpretare estensivamente. In pratica, sono tenuti fuori dal raggio di azione della legge soltanto i libri (in particolare quelli che hanno finalità didattiche).

Il legislatore italiano sceglie di indicare due strategie: "gold" e "green" per la "realizzazione" dell'accesso aperto¹. La via praticata a livello sistemico da università ed enti di ricerca italiani è al momento la **verde**.

Nel dettaglio, la regolamentazione della via verde prevede la ripubblicazione dell'articolo senza scopo di lucro su archivi istituzionali o disciplinari.

Le pubblicazioni devono essere accessibili a titolo gratuito dal luogo e nel momento scelti individualmente **entro diciotto mesi dalla prima pubblicazione per le pubblicazioni delle aree disciplinari scientifico-tecnico-mediche e ventiquattro mesi per le aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali.**

¹ Le due vie all'Open Access

- "Green Road": auto-archiviazione di pre-prints di articoli in Archivi Aperti, in accordo con le politiche di copyright degli editori. Ciò significa che gli autori possono continuare a pubblicare sulle riviste tradizionali, ma possono "rendere libero" il loro articolo depositandolo in un archivio aperto.
- "Gold Road": pubblicazione in riviste Open Access, peer reviewed, accessibili senza abbonamento; l'autore mantiene il copyright sul proprio lavoro. Pur essendo recenti, hanno ottimi indici di Impact Factor. Hanno un diverso modello di sostenibilità economica: il 23% delle testate chiede il pagamento delle spese di pubblicazione dell'articolo. Queste spese vengono coperte dal budget della ricerca. Nel mondo esistono oltre 6.000 riviste Open Access.

Questo significa che gli autori non dovranno cedere completamente i loro diritti agli editori, ma prevedere degli emendamenti ai contratti stipulati, che tengano conto del periodo di embargo previsto dalla legge.

I prodotti della ricerca, concepiti e pubblicati all'interno di progetti finanziati dalla Comunità Europea devono seguire le indicazioni previste dalle Raccomandazioni della Comunità Europea del 17 luglio 2012.

L'obiettivo della Commissione è quello di ottimizzare l'impatto della ricerca scientifica finanziata con fondi pubblici, sviluppando e implementando l'accesso aperto ai risultati della ricerca derivanti da progetti finanziati dai programmi quadro di ricerca dell'UE, vale a dire FP7 e Horizon2020.

Per FP7 la Commissione ha previsto un progetto Open Access pilota, supportato e monitorato attraverso il progetto Openaire, nel quale sono coinvolti 7 settori operativi:

- Energy
- Environment
- Health
- Information and communication technologies (Cognitive systems, Interaction, Robotics)
- Research infrastructures (e-infrastructures)
- Science in society
- Socioeconomic sciences and humanities

In FP7 le spese di Open Access "gold" (ovvero l'accesso aperto e immediato alle pubblicazioni, fornito dall'editore a fronte del pagamento dell'autore) sono ammissibili al rimborso. I dettagli per la richiesta di rimborso possono essere recuperati all'indirizzo

ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/fp7-ga-annex2-v3_en.pdf

La Comunità Europea ha continuato a perseguire l'obiettivo dell'accesso aperto anche nel successivo HORIZON2020 (di seguito indicato con H2020), nella volontà di ottimizzare l'impatto della ricerca scientifica finanziata da fondi pubblici. In pratica, in H2020 l'open access diventa un default. Chiunque sarà finanziato in H2020 avrà l'obbligo di depositare in accesso aperto.

Le Raccomandazioni emanate dalla Comunità Europea prevedono che i lavori pubblicati siano depositati in un repository online e resi accessibili in modo aperto e gratuito **entro 6 mesi dalla pubblicazione, per i settori di area scientifica, e 12 mesi per i settori di area socio-economica-umanistica.**

Concludendo

I termini massimi (diciotto e ventiquattro mesi) dettati dalla legge italiana per la ripubblicazione si pongono oltre i parametri fissati dalla Raccomandazione UE (sei e dodici mesi). A margine del disposto, la cui modifica legislativa sarebbe auspicabile, va però rimarcato che si tratta di termini massimi. Stante la natura programmatica della norma, i soggetti destinatari dell'obbligo di adozione (tra cui il MIUR) delle misure necessarie possono e anzi auspicabilmente devono, per allinearsi alla Raccomandazione UE, porre termini più brevi.

Suggerimenti

E' consigliabile sottoporre gli articoli a riviste OA, se ce ne sono di appropriate nel proprio settore. A tale scopo è possibile consultare la [Directory of Open Access Journals](#).

L'autore che pubblica su una rivista tradizionale deve acquisire la consapevolezza dei propri diritti di proprietà intellettuale e preservarli. Pertanto, se non ha ancora provveduto alla stipula del contratto con l'editore, può chiedere di trattenere il copyright.

Per permettere il riuso dell'opera, nella stipula del contratto di edizione con l'editore, l'autore deve cedere solo alcuni diritti, necessari alla pubblicazione.

A tale scopo, è sufficiente inserire degli Addenda ricorrendo, ad esempio, alla modulistica prodotta e fornita dalla Comunità nell'ambito del Settimo programma quadro, utilizzabile per "emendare" il contratto di pubblicazione tra autori e editori (disponibili in allegato: modello di lettera per la richiesta di modifica del contratto di edizione; modello per la modifica del contratto di edizione). La lettera è considerata un documento preparatorio e propedeutico all'invio dell'addendum che costituisce, pertanto, il vero "atto" che integra e perfeziona quanto disposto dal contratto tra autore ed editore.

Se l'autore ha stipulato un contratto con l'editore al quale è stato ceduto il copyright, ha bisogno dell'autorizzazione dell'editore per pubblicare in Open Access su una determinata rivista. Per le politiche editoriali riguardanti il copyright e l'auto-archiviazione, è possibile consultare il database del Progetto Sherpa <http://www.sherpa.ac.uk/romeo.php>.

Se l'autore ha già consegnato il copyright all'editore e l'editore non consente di archiviare il postprint, l'autore può inserire nell'archivio istituzionale il full-text scegliendo un'opzione di "accesso riservato" invece che di "accesso aperto". In questo modo, non solo l'articolo verrà reso disponibile in Intranet ma, nel caso in cui l'editore consenta la pubblicazione Open-Access dell'articolo dopo un periodo di "embargo", sarà più rapido trasformare l'accesso all'articolo da "accesso riservato" ad "accesso aperto".

Allegato 1 - Modello di lettera per la richiesta di modifica del contratto di edizione

(Recapito dell'editore):

.....
.....
.....
.....

(Luogo e data):

.....

Egregio signore/Gentile signora,

la contatto in merito al seguente articolo di prossima pubblicazione presso la sua casa editrice e di cui sono l'autore corrispondente:

Titolo: _____

Autore corrispondente: _____

Rivista: _____

La ricerca alla base di questo articolo [è] [è stata] cofinanziata dal Settimo programma quadro (7° PQ) della Commissione europea (<http://cordis.europa.eu/fp7>) e, più specificamente, da uno dei programmi che rientrano nel progetto pilota di libero accesso (http://ec.europa.eu/research/science-society/open_access). Nell'ambito di questo progetto pilota, alla pubblicazione gli articoli devono essere depositati in un archivio elettronico e resi di libero accesso immediatamente, se l'articolo è pubblicato a libero accesso a cura dell'editore, oppure dopo un periodo di 6 o 12 mesi in base al settore della ricerca. L'obiettivo più ampio di questo progetto pilota è facilitare l'accesso ai risultati della ricerca finanziata con risorse pubbliche.

Nel rispetto della politica della Commissione europea, desidero optare per un addendum all'accordo di pubblicazione. Allego questo documento per sottoporlo alla sua attenzione e perché vi apponga la sua firma.

Resto in attesa della sua risposta e la ringrazio per il sostegno e la collaborazione.

Distinti saluti,

(Nome e firma dell'autore corrispondente)

Allegati:

- Accordo di pubblicazione firmato
- Addendum all'accordo di pubblicazione firmato dall'autore per firma da parte dell'editore

Allegato 2 - Modello per la modifica del contratto di edizione

Addendum all'accordo di pubblicazione

1. Il presente addendum modifica e integra l'accordo di pubblicazione allegato relativo al seguente articolo:

Titolo: _____

Rivista: _____

2. Le parti dell'accordo di pubblicazione sono:

Autore corrispondente: _____

Editore: _____

3. Le parti convengono che, in caso di conflitto tra il presente addendum e l'accordo di pubblicazione, le disposizioni dell'addendum prevalgono e l'accordo di pubblicazione deve essere interpretato di conseguenza.

4. Fatte salve eventuali disposizioni contrarie dell'accordo di pubblicazione, l'autore conserva i seguenti diritti:

- di depositare una copia elettronica della versione pubblicata (se previsto dall'accordo di pubblicazione) o del manoscritto definitivo (dopo valutazione tra pari) accettato per la pubblicazione in un registro istituzionale e/o tematico al momento della pubblicazione;
- di consentire l'accesso gratuito a tale copia elettronica a chiunque attraverso detto deposito:
 - o immediatamente, nel caso di un articolo scientifico pubblicato con "libero accesso", ossia se una versione elettronica è ottenibile gratuitamente anche presso l'editore; oppure
 - o entro [6] [12]¹ mesi dalla pubblicazione.

5. A fini di registrazione, l'autore richiede che l'editore firmi una copia del presente addendum e la rispedisca all'autore. Tuttavia, qualora l'editore pubblichi l'articolo nella rivista o in qualsiasi altra forma senza firmare una copia del presente addendum, la pubblicazione manifesta l'assenso dell'editore rispetto ai termini del presente addendum.

AUTORE

EDITORE

(autore corrispondente a nome di tutti gli autori)

Data

Data

¹ Selezionare 6 mesi per pubblicazioni derivanti da progetti nelle aree tematiche "Salute", "Energia", "Ambiente (ivi compresi i cambiamenti climatici)" e "Tecnologie dell'informazione e della comunicazione" (sfida 2) e l'attività "Infrastrutture di ricerca" (e-infrastrutture). Selezionare 12 mesi per pubblicazioni derivanti da progetti nelle aree tematiche "Scienze socioeconomiche e scienze umane" e dall'attività "Scienza nella società". Il numero di mesi selezionato deve corrispondere al numero di mesi riportato nella pertinente convenzione di sovvenzione del 7° programma quadro (si veda la clausola speciale 39).